

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 15.04.2016 La Nuova Procedura Civile, 2, 2016



#### Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

# Appello: la variazione quantitativa del *petitum* non integra domanda nuova inammissibile

Qualora non risultino alterati i termini sostanziali della controversia (in quanto non introdotti nuovi temi di indagine), deve escludersi che la variazione puramente quantitativa del petitum (richiesta di un importo adeguato ai più aggiornati parametri tabellari) comporti l'introduzione di una domanda nuova e, come tale, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.

#### Massime rilevanti:

La diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non da luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi degli <u>artt. 345 e 437 c.p.c.</u> (Cass. n. 14961/2006; cfr. Cass. n. 9266/2010 e Cass. n. 4828/2006).

In tema di risarcimento danni (nella specie, danni non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto), la circostanza che l'attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell'atto di citazione la propria pretesa, all'udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento (c.d. "tabelle") adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine (Cass. n. 1083/2011; cfr. Cass. n. 17977/2007).

Si veda anche VIOLA, <u>Formula per riconoscere le domande nuove inammissibili</u>, in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2015.

### Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 17.12.2015, n. 25341

...omissis...

Deceduto Sxxx. a seguito di investimento ad opera di un autoarticolato, agirono per il risarcimento dei danni la vedova xxx. - in proprio e in nome per conto del figlio minore Sxxx. - nonchè xxx sorelle della vittima;

a tal fine, convennero in giudizio xxxxxxxxxxxx, nelle rispettive qualità di conducente, proprietaria e assicuratrice del veicolo investitore.

Nel giudizio intervenne l'INAIL, esercitando azione di surroga in relazione alla rendita erogata ai superstiti.

Deceduta in corso di causa la xx, si costituì in giudizio, a mezzo della tutrice xx., il minore xxin proprio e in qualità di erede della madre).

Per quanto ancora interessa ai fini di causa, il Tribunale di Brindisi liquidò, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di 174.320,00 Euro in favore dello xxxxxxxx (di cui Euro 84.350,00 iure proprio ed Euro 89.970,00 iure hereditatis) e quella di Euro 20.000,00 a ciascuna delle xxxx la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l'impugnazione xx nella parte in cui era stato richiesto un incremento dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale.

Ricorre per xxxxx nel frattempo divenuto maggiorenne, affidandosi ad un unico, articolato motivo; resiste la xxxx. a mezzo di controricorso e di successiva memoria, mentre gli altri intimati non svolgono attività difensiva.

## Motivi della decisione

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività del deposito del ricorso sollevata dalla xxxxxx

con la memoria ex art. 378 c.p.c., in quanto la tempestività del deposito va considerata in riferimento al perfezionamento del procedimento notificatorio

nei confronti di tutti i destinatari (cfr., ex multis, Cass. n. 8642/2004 e Cass. n. 14742/2007): nel caso, il ricorso è stato depositato il 22.5.2013, entro il ventesimo giorno dal perfezionamento della notifica al xxxxxx avvenuto in data 10.5.2013.

La Corte di Appello ha affermato che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale "vanno applicate le tabelle del Tribunale di Milano", ma che, "ex art. 345 c.p.c., non è ammissibile, come richiesto in questo grado dall'appellante xxxxx l'incremento del risarcimento oltre l'importo indicato nell'originario atto di citazione".

Con l'unico motivo, il ricorrente deduce "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.", nonchè "vizio di motivazione sulla risarcibilità del danno non patrimoniale, per avere la Corte d'Appello liquidato il danno non patrimoniale in maniera assolutamente inadeguata, con violazione delle norme di riferimento e con inadeguato esercizio del potere equitativo, anche sotto il profilo della mancata personalizzazione del risarcimento del danno morale".

Deduce loxxxx. che le tabelle milanesi vigenti nell'anno 2011 - che pure la Corte di merito ha dichiarato applicabili - prevedevano, per la perdita del marito o del padre convivente, un risarcimento compreso fra 154.350,00 e 308.700,00 Euro e che, ciononostante, la sentenza di appello aveva liquidato importi di 77.468,50 Euro in favore del figlio e di 92.962,20 Euro in favore della moglie sulla base dell'erroneo presupposto che non sarebbe possibile richiedere in grado di appello un importo superiore a quello indicato nell'originario atto di citazione; censura la sentenza sui punto, rilevando che la diversa quantificazione della pretesa non da ingresso ad una domanda nuova e non viola, pertanto, la previsione dell'art. 345 c.p.c., tanto più che il giudice può fare ricorso all'applicazione di nuove tabelle nel frattempo intervenute indipendentemente dalla sollecitazione della parte.

Lamenta, inoltre, il ricorrente che la Corte di merito non ha provveduto ad un'adeguata personalizzazione del danno giacchè le peculiarità del caso avrebbero giustificato "l'attribuzione del massimo valore risarcitorio previsto dalle tabelle di Milano 2011 per la perdita del congiunto".

Il motivo è fondato, per quanto di ragione, alla luce dei consolidati principi di legittimità secondo cui "la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non da luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi degli artt. 345 e 437 c.p.c." (Cass. n. 14961/2006; cfr. Cass. n. 9266/2010 e Cass. n. 4828/2006), cosicchè, "in tema di risarcimento danni (nella specie, danni non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto), la circostanza che l'attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell'atto di citazione la propria pretesa, all'udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento (c.d. "tabelle") adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine" (Cass. n. 1083/2011; cfr. Cass. n. 17977/2007).

Atteso che, nel caso in esame, non risultano alterati i termini sostanziali della controversia (in quanto non sono stati introdotti nuovi temi di indagine, ma è stato richiesto un importo adeguato ai più aggiornati parametri tabellari), deve escludersi che la variazione puramente quantitativa del petitum abbia comportato l'introduzione di una domanda nuova e, come tale, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c..

La sentenza va dunque cassata laddove ha ritenuto di non potere superare il limite economico segnato dalle conclusioni prese nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

I restanti profili (attinenti all'adeguatezza dell'importo liquidato e alla mancata personalizzazione del risarcimento) restano assorbiti, giacchè la cassazione della sentenza comporta la necessità di una nuova complessiva valutazione del quantum debeatur; va peraltro precisato che tale nuova valutazione dovrà essere effettuata sulla base delle tabelle che risulteranno vigenti al momento della decisione (Cass. n. 7272/2012).

La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione.

